



## **ASSOCIAZIONE SALFI**

### **REGOLAMENTO INTERNO**



#### **ART. 1 – SOCI**

- 1- Per diventare Soci occorre compilare l'apposito modulo di adesione approvato dal Consiglio Direttivo, reperibile presso la sede operativa della stessa, ovvero sul sito web dell'associazione. Sono soci di diritto coloro i quali alla data del 04.12.2017 risultano regolarmente iscritti alla Federazione Confisal-SALFI e non risultano dimissionari alla data del 5 Gennaio 2018 . Possono iscriversi all'Associazione Salfi i dipendenti civili in servizio o in quiescenza dell'Amministrazione Finanziaria.
- 2- L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante Socio.
- 3- Tutti i Soci hanno diritto di:
  - Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di regolamenti;
  - Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
- 4- Gli Associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative nelle modalità che saranno determinate dal Consiglio Direttivo.
- 5- Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- 6- L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o del Regolamento, si renda reiteratamente moroso, ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione e per i soci di diritto l'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione al collegio dei probiviri. Il ricorso verrà esaminato dal Collegio in seduta appositamente convocata.
- 7- Perde, in ogni caso, la qualifica di socio l'iscritto che rassegni le dimissioni dalla Federazione Confisal-UNSA – Coordinamento Agenzie fiscali. Tale causa di decadenza non necessita di provvedimento.

- 8- La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

## **ART. 2 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

- 1- L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.
- 2- L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro mesi sei dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta dal almeno i  $\frac{3}{4}$  dei Soci. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-Mail / lettera cartacea e/o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito Web dell'Associazione, nonché Affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
- 3- Al Socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio che può essere portatore di un numero illimitato di deleghe. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazioni della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o per voto segreto.
- 4- All'Assemblea Ordinaria spettano i seguenti compiti:
  - Approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
  - Eleggere il Presidente e i due Vice Presidente che compongono il Consiglio Direttivo;
  - Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- 5- All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:
  - Deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
  - Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto o del regolamento;
  - Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- 6- Solo entro i primi due anni dalla costituzione dell'associazione le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto possono essere apportate dall'Assemblea Ordinaria, con maggioranza semplice.
- 7- L'Assemblea ordinaria e straordinaria, presieduta da Presidente del Consiglio Direttivo, od in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti, con l'ausilio di un segretario verbalizzante nominato tra i soci, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di voti rappresentati, anche mediante delega, **pari al 50% più uno dei soci iscritti** e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
- 8- La seconda convocazione non può aver luogo lo stesso giorno della prima.

- 9- L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con voti favorevoli pari al 50% più uno dei soci validamente rappresentati, anche mediante delega.
- 10-Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione ovvero l'alienazione del Patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria con voti favorevoli, anche mediante delega, pari ad almeno i 2/3 più uno degli iscritti.
- 11-Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, sono pubblicizzati con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

### **ART. 3 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 1- Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni 3 anni ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo può essere revocato anzitempo dall'Assemblea dei Soci: esso rimarrà in carica comunque fino alla nuova elezione per l'ordinaria amministrazione. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, lo stesso nomina il sostituto, cooptandolo tra i soci. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in linea con la volontà assembleare. Al Consiglio Direttivo competono, in particolare:
  - a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
  - b) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
  - c) la redazione annuale, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio solare, del rendiconto economico finanziario, da sottoporre all'Assemblea dei soci entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
  - d) la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti, da sottoporre all'assemblea dei Soci;
  - e) la presentazione di un piano programmatico, relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  - f) la fissazione delle quote sociali e la modalità di riscossione;
  - g) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni, stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso, con compiti meramente esecutivi della volontà del Consiglio Direttivo;
  - h) la redazione e approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione assembleare;
  - i) la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
  - j) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
- 2- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi, anche via e-Mail, almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti. In caso di

parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

- 3- Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.
- 4- I due Vice Presidente coadiuvano il Presidente ed il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- 5- Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro 30 giorni, da tenersi entro i successivi 60 giorni, curando l'ordinaria amministrazione.

#### **ART. 4 – SEGRETARIO AMMINISTRATIVO E TESORIERE**

- 1- Il Consiglio Direttivo può conferire la funzione di Segretario Amministrativo ad uno dei componenti, con il compito di redigere i verbali delle riunioni degli organi sociali e la cura e la tenuta dei relativi libri e registri. Ad Egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese, verificandone la regolarità formale e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.
- 2- Il Consiglio Direttivo può conferire la funzione di Tesoriere ad uno dei suoi componenti con il compito di presiedere alla gestione contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
- 3- Le funzioni di Segretario Amministrativo e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano conferite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario Amministrativo dal Vice Presidente. Il Segretario temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

#### **ART. 5 – SPESE RIMBORSABILI**

- 1- Le spese che gli associati sostengono nell'interesse dell'Associazione devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono rimborsabili le seguenti tipologie di spese:
  - Spese di trasferta;
  - Spesa per l'acquisto di materiale vario;
  - Spese di spedizione e stampa;
  - Spese di rappresentanza;
  - Spese varie ed eventuali;
  - Spese di vitto e alloggio per i membri del Consiglio Direttivo.

Per usufruire del rimborso spese, gli aventi diritto dovranno presentare al Consiglio Direttivo il modulo di rimborso spese reperibile presso la sede operativa, allegando la documentazione

necessaria comprovante la spese (es. biglietti aerei, treni, bus, scontrini e ricevute fiscali, eventuali fatture intestate all'Associazione, pedaggi autostradali, ricevute acquisto carburante).

Il modulo di rimborso spese e tutti gli allegati saranno conservati per il tempo previsto dalla legge dal Consiglio Direttivo o dal tesoriere ove previsto per il resoconto annuale e per tutte le verifiche necessarie.

#### **ART. 6 – COLLEGIO DEI SINDACI**

- 1- IL Collegio dei Sindaci è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri effettivi, tra cui uno viene nominato Presidente. I membri del Collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
- 2- L'Organo esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile e deve:
  - Accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali, con conseguente redazione del verbale;
  - Certificare la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ;
  - Riferire annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli associati richiedenti, sul bilancio annuale consuntivo.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno, prima dell'approvazione del rendiconto economico finanziario, ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 7 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

- 1- Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato Presidente. I membri del collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 2- Il Collegio dei Probiviri esercita i poteri e le funzioni previsti dallo Statuto ed è convocato dal Consiglio Direttivo.

#### **ART.8 – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

- 1- L' Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle obbligazioni assunte.

#### **ART. 9 – SCIoglimento**

- 1- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o di 2/3 dell'Assemblea dei soci.
- 2- Il Consiglio Direttivo nominerà il liquidatore.
- 3- Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti aventi finalità analoghe o benefiche.